

N. R.G. 12309/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Antonio Costantini	- Presidente rel. -
Rosella Nocera	- Giudice -
Valeria Guaragnella	- Giudice -

nel procedimento recante n. 12309/2019 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, depositato in data 28 agosto 2019

da

[REDACTED], nata in Nigeria in data 1 gennaio [REDACTED] K, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonarda Pellegrino, giusto mandato in calce al ricorso

- *ricorrente*-

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA**

-*resistente*-

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 7 luglio 2020, verificata la regolarità del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. La ricorrente, [REDACTED], cittadina nigeriana, nata [REDACTED] Delta State, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale di Foggia del 13 giugno 2019, con cui, all'esito dell'audizione disposta il 27 novembre 2018 e il 12 giugno 2019, è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale. La ricorrente ha richiesto accertarsi in via giudiziaria la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in quanto



vittima di tratta, la tutela sussidiaria ovvero, in via gradata, la tutela umanitaria a cagione dell'integrazione socio lavorativa e della nascita di un figlio in Italia nel luglio del 2019.

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari si è costituito in data 17 dicembre 2019 richiedendo il rigetto del ricorso.

Il P.M. non è intervenuto né ha rilevato l'esistenza di circostanze ostative.

A seguito di rinvio disposto d'ufficio, con provvedimento del 18 giugno 2020, le parti venivano invitate alla trattazione scritta in ordine all'udienza fissata per il 7 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2010 (secondo cui "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"). Rinvio cui la ricorrente ha dato seguito con la nota del 29 giugno 2020 per mezzo della quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, facendo comunque presente l'attuale pandemia in atto in Nigeria; ha richiesto l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, la liquidazione dell'onorario in capo al procuratore costituito. Sono state allegate telematicamente le copie di buste paga dal marzo al maggio 2020, estratto contributivo INPS rilasciato in data 27.06.2020, copia modello "C2" storico occupazione rilasciato dal CPI di San Severo in data 29.06.2020, copia del permesso di soggiorno in favore di [redacted] e di [redacted] Onome rilasciati dalla Questura di Foggia in data 08.06.2020 in corso di validità.

2. Il ricorso è fondato, con conseguente accoglimento della domanda principale di riconoscimento dello *status* di rifugiata in quanto vittima di "tratta".

3. Sussistono, infatti, i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, sicché deve ritenersi che gli ulteriori profili connessi alla protezione sussidiaria ed alla minore tutela umanitaria restino assorbiti; circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante (oltre che manifestamente infondate conformemente a decisione della Suprema Corte di cassazione sul punto) la proposta questione di incostituzionalità del d.l. 113/2018 nella parte in cui ha eliminato la possibilità, ad opera della Commissione territoriale, di riconoscere la tutela umanitaria.

Va premesso che, in base alle Linee guida UNHCR, la tratta di persone, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale (art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Le succitate Linee guida delineano il fenomeno di tratta attraverso tre elementi inferenziali: il reclutamento e il trasporto delle vittime in *connection house*; la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione; lo sfruttamento della vittima mediante atti di violenza, tra cui il rapimento, l'inganno e la prostituzione forzata (cfr. https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf).

Si noti che il reclutamento forzato o ingannevole di donne per fini di prostituzione è una forma di violenza legata al genere che può costituire persecuzione. Secondo le Linee guida sulla protezione internazionale: *"il genere femminile può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, essendo (nel contesto internazionale) le donne spesso trattate in modo diverso dagli uomini"* (v. https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf). Evidenziano che, *"per rientrare nell'ambito dell'art 1 della Convenzione del 1951, la vittima di tratta potrebbe non aver lasciato il proprio Paese a causa di un fondato timore di persecuzione, ma tale timore potrebbe essere sorto dopo che essa è espatriata"* (cfr. https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf).

Orbene, nel caso di specie, l'istante, che ha lasciato il suo Paese per motivi attinenti a povertà familiare, è stata vittima di inganno e sfruttamento sessuale lungo l'intero itinerario che l'ha condotta, dapprima in territorio libico, ove veniva costretta a prostituirsi al fine di poter pagare il viaggio che l'avrebbe portata, come poi avvenuto, in Italia; infatti, la giovane donna racconta di aver chiamato una sua amica sin da giovane età e di aver seguito i suoi consigli tesi a farla giungere in Europa; l'amicizia che in precedenza legava le due donne, di cui la richiedente conosceva la famiglia, l'ha indotta a dare credito a quanto costei le raccontasse, seguendo pedissequamente i suoi consigli. Affrontava, quindi, il viaggio dapprima con soldi risparmiati, per poi giungere in Libia ove veniva costretta a prostituirsi. Versione in ordine alla prostituzione in Libia che è stata esplicitata solo nel secondo verbale di audizioni essendosi inizialmente vergognata di riferire di essere stata indotta alla prostituzione anche in tale luogo, oltre che, in maniera piuttosto frequente, in Italia. Raccontava delle violenze subite da parte dell'uomo con cui, a Napoli, dopo essere andata via dalla Sicilia, aveva convissuto e che, dopo essere rimasta incinta, l'aveva abbandonata lasciandola senza cibo e sostentamento tanto da costringerla a prendere la strada per Borgo Mezzanone, nelle cui vicinanze continuava a prostituirsi al fine di poter, alla nascita del figlio che portava in grembo, provvedere alla sua crescita. Durante detta attività era costretta ad abortire, venendo trasportata d'urgenza in ospedale. Raccontava, inoltre, della voglia di studiare, di lavorare quale parrucchiera, lavoro che svolgeva con passione sin da giovane e di aspettare, nel giugno del 2018, un figlio da un giovane che aveva conosciuto al Borgo e che lavorava come custode, che si era preso cura di lei e con il quale viveva. Il figlio nasceva il 17 luglio 2019 subito dopo la seconda audizione.

Deve innanzitutto rilevarsi come il narrato della donna sentita in due distinte occasioni dalla Commissione territoriale è stato ritenuto coerente e credibile, come adeguato è risultato lo sforzo della [REDACTED] fornire le spiegazioni richieste dalla Commissione in occasioni di talune aporie rilevate (in tal senso il mancato riferimento nella precedente udizione alla costrizione a prostituirsi in Libia), tanto che l'Organo amministrativo officiato del vaglio dell'istanza di tutela non aveva dubitato della sua genuinità.

Aveva però ritenuto, secondo la valutazione del collegio, errando, che poiché la donna non aveva palesato timori per la propria incolumità in ipotesi di rientro in Patria, ma temendo



esclusivamente le condizioni economiche che avrebbe dovuto sopportare in Nigeria, ciò implicasse l'assenza dei presupposti per ritenere sussistente l'invocata protezione internazionale.

In realtà, la risposta fornita dalla richiedente asilo alla Commissione era connessa al timore soggettivo, e non afferente al rischio che la stessa, qualora rimpatriata, potesse concretamente ricadere nelle mani dei trafficanti che già avevano avuto modo di approfittare, oltre che della estrema povertà patita in Patria, anche dell'ingenuità della [redacted] che aveva inizialmente creduto ad una donna che considerava sua amica e che, solo dopo aver rivalutato complessivamente la vicenda alla luce degli accadimenti, ha potuto valutare essere stata d'accordo con i "trafficanti di donne".

Di fronte al rischio che la [redacted], qualora rimpatriata, possa essere nuovamente immessa nel circuito della prostituzione come già avvenuto con estrema facilità a cagioni delle deprivazioni che ha subito in Nigeria, inconferente risulta il soggettivo timore della ricorrente che, al contrario delle istituzioni nazionali (amministrative e giudiziarie) cui è demandata la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione dello *status* di rifugiata, non è necessario sia consapevole del rischio cui va incontro, se detto rischio risulta concreto sulla base delle emergenze istruttorie adeguatamente apprezzate nel merito.

Laddove vi sia un soggetto che ha subito violenza in luoghi differenti rispetto al proprio Stato d'origine, l'esistenza di un fondato timore di persecuzione deve essere valutato non in senso soggettivo, ma, sulla base dei dati oggettivi connessi alla situazione esistente nel Paese d'origine della richiedente al fine di comprendere se in tale Paese vengono o meno messi in atto meccanismi legislativi tali da contrastare il fenomeno della tratta (v. https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf).

A ben vedere, lo Stato nigeriano in alcun modo è in grado di arginare gli agenti persecutori e le autorità nigeriane si mostrano incapaci di offrire un'efficace protezione alle vittime di tratta. Come si apprende dalle informazioni EASO, aggiornate a novembre 2018, *"v'è un preoccupante incremento di n. 4.371 donne e ragazze nigeriane vittime della tratta, le quali ricevono un'assistenza molto limitata da parte delle autorità e delle organizzazioni locali. Alcune donne che sono state rimpatriate sono ancora indebitate nei confronti delle persone che le hanno coinvolte nella tratta"* (cfr. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf).

Ancora, secondo il rapporto "Indifesa" di Terre des Hommes l'elevato numero di giovani donne nigeriane che raggiungono l'Italia è un dato consolidato e in costante crescita, sia per quanto riguarda le donne - erano circa 5.000 nel 2015, passate a 11.000 nel 2016 - sia per quanto riguarda i minori non accompagnati, in larga parte di sesso femminile, passati da 900 a 3040. Nel 2017 sei ragazze su dieci avevano 17 anni e la Nigeria risulta essere il primo paese di provenienza con numeri in costante aumento.



L'Oim (Organizzazione Mondiale per le Migrazioni) inoltre, denuncia "il significativo e preoccupante aumento delle vittime di tratta adolescenti". Dal rapporto, in particolare, si evince che «l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (Oim) ritiene che circa l'80% delle migranti nigeriane arrivate via mare nel 2016 sia probabile vittima di tratta destinata allo sfruttamento sessuale in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea".

Ciò premesso, nel caso di specie, la Commissione, senza una complessiva e ponderata valutazione del narrato della ricorrente, ha illogicamente escluso, pur in presenza di elementi sintomatici importanti, che la donna fosse vittima di tratta. In tal senso si rilevano con chiarezza i citati indicatori, quali l'assoggettamento psicologico ad una fitta rete di contatti legati alla prostituzione e le violenze sessuali patite nel percorso migratorio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'attività di agenti persecutori privati che in alcun modo lo Stato nigeriano è in grado di arginare, deve essere riconosciuto lo status di rifugiata.

I restanti motivi di impugnazione risultano assorbiti.

Stante l'accoglimento della domanda, sussistono i presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Le spese possono essere compensate per la peculiarità della questione trattata che presenta caratteri particolari quanto a sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] ha diritto allo status di rifugiata;
- 2) ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e provvede alla liquidazione come da separato decreto;
- 3) spese compensate.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 10 luglio 2020.

Il Presidente estensore
Antonio Costantini